

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG  
Société Suisse de Sauvetage SSS Società  
Svizzera di Salvataggio SSS  
Societad Svizra da Salvament SSS  
Un'organizzazione affiliata alla Croce Rossa Svizzera CRS



# Statuti

**Società Svizzera di Salvataggio  
Sezione di Paradiso**



Approvati dall'assemblea generale ordinaria  
Paradiso, 30. Aprile 2015

---

## Statuto Società Svizzera di Salvataggio Sezione di Paradiso

### I. Informazioni generali

- Art. 1**  
Nome e sede
- 1 Con il nome di "**Società Svizzera di Salvataggio Sezione di Paradiso**", di seguito denominata SSSP, è costituita in data 10 marzo 1980 un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CC.
  - 2 La sede legale si trova a Paradiso. La Sezione svolge la sua attività sia in Svizzera sia all'estero.
  - 3 L'associazione è apolitica e aconfessionale.
- Art. 2**  
Scopo
- 1 La SSSP è un'organizzazione d'utilità pubblica e umanitaria in conformità alla filosofia della Croce Rossa Svizzera (CRS). Essa persegue la prevenzione di incidenti e il salvataggio da tutte le situazioni d'emergenza, in particolare da acque immobili e mobili. Inoltre promuove lo sport di massa.
  - 2 L'oggetto sociale è perseguito soprattutto mediante:
    - lo svolgimento di corsi di salvataggio, di immersione e di pronto soccorso
    - la formazione di soccorritori
    - lo svolgimento di corsi di perfezionamento
    - la consulenza e l'assistenza dei membri
    - lo svolgimento e la collaborazione in occasione di eventi per la promozione della filosofia SSS
    - lo svolgimento di allenamenti per l'SSS e le gare per i membri della sezione
    - l'informazione in merito ai pericoli legati all'acqua
    - la collaborazione con altre organizzazioni di salvataggio e di sport acquatici
  - 3 La SSSP nell'ambito delle finalità della SSS e della CRS può accollarsi compiti di carattere pubblico e impegnarsi nei confronti dell'ente pubblico (servizi di salvataggio, servizi di guardia alle piscine e altro).
  - 4 Gli organi e i membri della SSSP assolvono il compito loro affidato

su base volontaria e/o onoraria. Eccezioni possono essere autorizzare dal comitato.

**Art. 3** L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.  
Esercizio

## **II. Adesione**

**Art. 4** Sono membri della SSSP:  
Membri

- i membri attivi
- i membri giovani
- i sostenitori
- i membri onorari

**Art. 5** Diritti e obblighi

- 1** I membri s'impegnano ad attenersi allo statuto e alle decisioni (regolamenti, accordi, direttive) della SSS, della Regione SSS Sud e della SSSP, a promuovere gli obiettivi della SSS e di sostenere gli sforzi degli organi centrali.
- 2** I membri versano le quote d'associazione stabilite dall'assemblea generale nell'ambito del presente statuto.
- 3** I membri vengono invitati alle manifestazioni della SSSP.
- 4** I membri possono richiedere la trattazione di pratiche in occasione dell'assemblea generale. Per essere validamente votate, tali proposte devono pervenire per iscritto al comitato almeno 14 giorni prima dell'assemblea.
- 5** La SSSP non è responsabile degli incidenti che occorrono ai partecipanti nel corso di interventi di salvataggio, esercitazioni, corsi o altre manifestazioni. I partecipanti sono obbligati a stipulare un'assicurazione personale contro le conseguenze degli incidenti. Con l'inizio delle esercitazioni, dei corsi o la partecipazione a interventi di salvataggio e ad altre manifestazioni, il partecipante accetta il presente paragrafo senza riserve.
- 6** Il comitato stabilisce un codice etico di riferimento nell'attività dei vari attori sociali, sulla base delle direttive di Swiss Olympic.

- 
- Art. 6**  
Ammissione
- 1 L'ammissione dei membri è decisa dal Comitato direttivo della SSSP. Gli interessati devono fare richiesta d'ammissione scritta presso uno dei membri di Comitato.
  - 2 La SSSP compila un elenco dei membri.
- Art. 7**
- I membri della SSSP sono al contempo membri della SSS Regione Sud e membri della SSS. L'adesione alla Regione e all'associazione centrale sono gratuite.
- I membri sono rappresentati dalla sezione nei confronti della SSS e della SSS Regione Sud.
- Art. 8**  
Membri attivi
- Le persone interessate al salvataggio in acqua e che collaborano attivamente nell'associazione sono ammesse come membri attivi.
- Art. 9**  
Membri giovani
- I giovani fino a sedici anni interessati al salvataggio in acqua e che collaborano attivamente nell'associazione sono ammessi come membri giovani.
- Art. 10**  
Membri sostenitori
- Le persone fisiche e giuridiche che manifestano un interesse particolare per le attività della SSSP e che sostengono la sezione con contributi e prestazioni, possono essere ammesse come membri sostenitori.
- Art. 11**  
Membri onorari
- 1 Le persone che hanno acquisito un particolare merito per la SSSP possono essere nominate membri onorari dall'assemblea generale su richiesta di un membro o del Comitato direttivo.
- I membri onorari proposti sono liberi da obblighi sociali. Essi sono nominati a voto aperto, a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea sezionale.
- 2 La qualità di membro onorario è gratuita.
- Art. 12**  
Dimissioni
- 1 Alla fine dell'esercizio i membri possono presentare le loro dimissioni per iscritto o per email.



- 
- 2 I membri sono considerati dimissionari dopo il mancato pagamento della quota d'associazione per due anni consecutivi.

**Art. 13**  
Espulsione

- 1 I membri che non adempiono alle disposizioni dello statuto della SSS o agli obblighi nei confronti della SSSP sono espulsi dall'associazione.
- 2 L'espulsione è decisa dal Comitato direttivo senza indicarne i motivi. È possibile ricorrere entro 10 giorni dinanzi all'assemblea generale, che prenderà una decisione definitiva. Il ricorso deve essere presentato per iscritto.
- 3 I membri che dopo il primo sollecito non avranno pagato il contributo annuale entro la fine dell'esercizio, possono essere espulsi dal Comitato direttivo.
- 4 Al termine dell'appartenenza alla Sezione il membro è tenuto a restituire tutto il materiale di proprietà della Società in suo possesso.

### **III. Organizzazione**

- Art. 14**  
Organi
- Gli organi della SSSP sono:
- l'assemblea generale
  - il Comitato direttivo
  - i revisori / il collegio dei revisori

#### **L'assemblea generale**

- Art. 15**  
Assemblea generale ordinaria
- 1** L'assemblea generale ordinaria si svolge di norma una volta l'anno nel corso del primo trimestre ed è convocata dal presidente.
- Art. 16**  
Assemblea generale straordinaria
- 2** L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata:
- su richiesta scritta di almeno 1/5 dei membri aventi diritto al voto
  - su decisione della maggioranza del Comitato direttivo
  - su richiesta del Comitato regionale / centrale
- Art. 16**  
Convocazione
- 1** La convocazione all'assemblea generale avviene tramite circolare e/o email 20 giorni prima dell'assemblea, rendendo noto l'ordine del giorno, a tutti i membri. Essa verrà pubblicata anche sul sito.
- Richieste**
- 2** Ogni membro avente diritto di voto può formulare proposte per l'assemblea generale ordinaria comunicandole per iscritto al presidente con al meno 20 giorni d'anticipo.
- All'assemblea generale verranno discusse solo le richieste presentate entro i termini.
- Art. 17**  
Presidenza
- Il presidente presiede l'assemblea generale. In caso eccezionale può essere presieduta anche da un altro membro del Comitato direttivo.

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG  
Société Suisse de Sauvetage SSS Società  
Svizzera di Salvataggio SSS  
Societad Svizra da Salvament SSS  
**Un'organizzazione affiliata alla Croce Rossa Svizzera CRS**

---



- 
- Art. 18**      1 Tutti i membri hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale.  
Partecipazione
- Diritto di voto      2 I membri attivi e onorari hanno il diritto di voto all'assemblea generale con un voto, se in regola con il pagamento delle quota sociali.
- 3 I membri passivi e i minorenni nonché i sostenitori non hanno diritto di voto.
- 4 Il cumulo o la delega dei voti è inammissibile.
- Art. 19**      1 Ogni assemblea generale convocata in conformità allo statuto è  
Numero legale      regolarmente costituita.
- Delibera      2 Le elezioni e le votazioni avvengono per voto palese, a meno che la maggioranza assoluta dei votanti presenti non richieda lo scrutinio segreto.
- 3 Nelle elezioni è decisiva la maggioranza assoluta per la prima votazione e per il ballottaggio la maggioranza relativa dei voti.
- 4 Nelle votazioni la proposta è accolta se viene raggiunta la maggioranza relativa dei voti. Le astensioni in questo caso non contano.
- 5 A parità di voti decide il voto presidente.
- Art. 20**      L'assemblea generale dispone dei seguenti poteri:  
Competenze
  - delibera e trattamento di tutte le attività statutarie e di quelle conferite dalla legge
  - delibera su tutte le questioni riguardanti le sezioni
  - richieste agli organi guida della SSS
- Art. 21**      Le attività statutarie dell'assemblea generale ordinaria sono:  
Attività statutarie
  - comunicazioni, elezione degli scrutatori, approvazione dell'ordine del giorno
  - approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
  - approvazione delle relazioni annuali in forma ridotta:
    - presidente
    - responsabile settore formazione
    - tesoriere
    - revisori
    - altre competenze del Comitato direttivo



- accettazione del bilancio
- approvazione dell'operato del Comitato direttivo e dei revisori/del collegio dei revisori
- emendamento e integrazione dello statuto e del regolamento
- elezioni Comitato direttivo (ogni membro nella proprio divisione)
- elezione dei revisori/collegio dei revisori
- determinazione della competenza del Comitato direttivo concernente le spese non preventivate
- approvazione del bilancio, del programma concernente attività e materiali, nonché del preventivo per la stagione entrante e determinazione dei contributi dei membri
- richieste dei membri
- onorificenze
- altro

## **Il Comitato direttivo**

- Art. 22**  
Composizione
- 1** Il Comitato direttivo comprende almeno tre persone.  
Sono:
- il presidente
  - il vicepresidente
  - il tesoriere
- 2** Il presidente e il tesoriere sono nominati dall'assemblea generale ordinaria. Il rimanente comitato si costituisce da solo.
- 3** Per l'assolvimento dei compiti del Comitato direttivo su richiesta dello stesso Comitato è possibile eleggere altre persone nel Comitato per l'assolvimento dei suoi compiti. L'organizzazione attuale del Comitato direttivo è data da un organigramma.
- Permanenza in carica
- 4** La permanenza in carica è di due anni. La rielezione è possibile.
- Art. 23**  
Rappresentanza
- 1** La rappresentanza all'interno del Comitato direttivo è disciplinata dal Comitato stesso.

- 2 In caso di perdita di un membro durante la permanenza in carica il Comitato è autorizzato ad integrarsi autonomamente fino alla prossima assemblea generale.

**Art. 24**  
Firma

- 1 I membri del Comitato direttivo hanno potere di firma disgiunta o individuale nell'ambito del bilancio del loro settore.
- 2 Per le disposizioni di conti monetari (banca, posta, titoli di credito) vale la firma congiunta o collettiva per il presidente e il tesoriere. Altre persone aventi diritto di firma possono essere nominate dal Comitato direttivo.

**Art. 25**  
Convocazione

- 1 Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno due membri del Comitato.

Numero  
legale

- 2 La riunione del Comitato è regolarmente costituita se è presente almeno la metà del Comitato direttivo.

**Art. 26**  
Competenze e compiti

- 1 Il Comitato direttivo è responsabile per:
  - la consulenza e l'assistenza dei membri dal punto di vista organizzativo, amministrativo e tecnico
  - la costituzione di commissioni per la realizzazione di progetti esattamente definiti
  - la realizzazione di obiettivi di tutta l'associazione e delle delibere degli organi centrali
  - l'esecuzione delle attività indicate all'art. 2 del presente statuto (articolo sullo scopo)
  - tutela dei diritti dei membri di fronte alla SSS Regione Sud e alla SSS
- 2 Il Comitato direttivo può proporre nuovi membri del Comitato all'assemblea generale.
- 3 I membri del Comitato direttivo rappresentano la sezione, ove possibile, in occasione di eventi a livello regionale e centrale.

**Art. 27**  
Delibera

Ogni membro del Comitato direttivo ha diritto a un voto nella votazione all'interno del Comitato. A parità di voti decide il voto del presidente.

## Revisori / collegio dei revisori

- Art. 28**  
Revisori
- 1 Il collegio dei revisori è composto da uno o più revisori.
  - 2 I revisori controllano il rendiconto del tesoriere e lo stato patrimoniale della sezione. Essi compilano un rapporto dei revisori per l'assemblea generale.
  - 3 Membri del Comitato direttivo non possono far parte del collegio dei revisori.
- Permanenza in carica
- 4 Per ogni nuovo anno dell'associazione viene eletto un revisore dei conti; questo rimane in carica per due anni.

## IV. Finanze

- Art. 29**  
Mezzi
- I mezzi finanziari della SSS Sezione Paradiso vengono raccolti di regola mediante:
- le quote d'associazione stabilite dall'assemblea generale
  - contributi della cassa regionale / centrale della SSS
  - proventi dalle prestazioni della SSSP
  - proventi dal patrimonio dell'associazione
  - offerte, sovvenzioni e donazioni di qualsiasi tipo (escluse quelle da parte dell'industria del tabacco)
  - servizi e vendita di materiale.
- Art. 30**  
Spese
- 1 La competenza del Comitato direttivo per le spese non preventivate è stabilita annualmente dall'assemblea generale a un terzo del patrimonio sociale liquido.
  - 2 La contrazione di un mutuo e la condotta di processi necessita dell'autorizzazione da parte dell'assemblea generale.
  - 3 Il Comitato direttivo emana direttive per risarcimenti e le indennità di

qualsiasi tipo.

**Art. 31**  
Respon-  
sabilità

- 1** Per le passività dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione.
- 2** È esclusa la qualsiasi responsabilità dei membri eccedente il contributo annuale massimo stabilito nello statuto per le passività dell'associazione.
- 3** Le persone che agiscono per l'associazione sono personalmente responsabili delle loro colpe (art. 55 capoverso 3 CC).

## **V. Posizione nei confronti della SSS**

**Art. 32**  
Adesione  
alla SSS

- 1** La SSSP è membro della SSS. È ammessa dall'assemblea dei delegati della SSS su richiesta della SSS Regione Sud.  
Le dimissioni sono possibili osservando un termine di preavviso di tre mesi prima della fine dell'anno solare.

- Art. 33**
- 1 La SSSP riconosce lo statuto della SSS (regione e associazione centrale), i regolamenti e le delibere.  
Adotta almeno l'emblema immutato della SSS (direttive della commissione comunicazione).
  - 2 La SSSP riconosce alla SSS Regione Sud il potere di controllo e il diritto di impartire istruzioni.
  - 3 Il Comitato regionale e il Comitato centrale della SSS devono essere informati delle manifestazioni importanti organizzate dalla SSSP.
  - 4 I membri degli organi guida della SSS sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni della sezione.
  - 5 In casi motivati gli organi guida centrali possono convocare le assemblee di associazione e le sedute del Comitato direttivo della SSSP.

## VI. Revisione dello statuto e scioglimento della sezione

- Art. 34**  
Revisione
- 1 Il presente statuto può essere modificato o completamente revisionato dall'assemblea generale con l'assoluta maggioranza dei voti presenti.
  - 2 Se viene decisa la revisione completa dello statuto il Comitato direttivo ha l'obbligo di elaborare una bozza entro la prossima assemblea generale.
  - 3 Lo statuto della sezione e la sua modificazione devono essere autorizzati dalla SSS Regione Sud.
- Art. 35**
- 1 Lo scioglimento della SSSP può essere deliberata da un'apposita assemblea generale con una maggioranza dei 2/3 della maggioranza dei voti presenti.
  - 2 L'eventuale patrimonio deve essere consegnato alla SSS Regione Sud, che lo amministra fino alla costituzione di una nuova sezione. Se entro cinque anni non verrà costituita una nuova sezione nell'area di attività della precedente SSSP, la SSS Regione Sud può disporre liberamente del patrimonio amministrato.

---

## **VII. Approvazione e disposizioni transitorie**

- Art. 36**      **1** Il presente statuto sostituisce lo statuto del 16 marzo 1999 ed è stato approvato dall'assemblea generale del 30 aprile 2015 a Paradiso.
- Approva-  
zione
- 2** Lo statuto entra in vigore immediatamente salvo approvazione da parte del Comitato regionale.

Paradiso, il 30.aprile 2015

Il presidente

Il vicepresidente

Nicole Eckert

Thomas Bächtold

Il presente statuto è approvato:

Bellinzona, il 30.09.2015

SSS Regione Sud,

Il presidente

La segretaria

Boris Donda

Tamara Piazza